

Allegato "A" al rep.83407
**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
FERRARA OFF - APS**

**Titolo I
Costituzione e scopi**

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "*Codice del Terzo Settore*") e delle norme del Codice civile in tema di associazioni è costituita l'associazione riconosciuta denominata "**Ferrara Off APS**" di seguito indicata anche come "*Associazione*".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di **FERRARA**, in Viale Alfonso I d'Este n. 13. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Ferrara non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.

3. Essa opera nel territorio della provincia di Ferrara, ed intende operare anche in ambito nazionale e internazionale.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero, con delibera del Consiglio Direttivo.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS"

1. L'Associazione, già iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e precisamente nell'apposita sezione di questo, utilizzerà l'acronimo "APS" così come inserito nella denominazione sociale.

Art.3 - Finalità e attività

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017 n. 1117 e sue successive modifiche e integrazioni.

3. Propriamente l'Associazione persegue le finalità di cui sopra attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**lettera "d"**)

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (**lettera "f"**)

c) formazione universitaria e post-universitaria (**lettera "g"**)

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (**lettera "i"**);

e) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (**lettera "j"**);

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (**lettera "k"**);

g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (**lettera "l"**);

h) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70 % (settanta per cento) da enti del Terzo settore (**lettera "m"**);

i) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (**lettera "n"**);

j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (**lettera "o"**);

k) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (**lettera "p"**);

l) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (**lettera "q"**).

4. L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra specificato, intende nello specifico perseguire finalità culturali, sociali, ricreative e di aggregazione attraverso la promozione e lo sviluppo della cultura teatrale, musicale, artistica, cinematografica, fotografica, poetica, informatica, sportiva, enologica, culinaria e degli artisti e/o operatori di tali settori operanti in tutto il mondo, valorizzandone l'opera, l'immagine e l'ingegno in Italia e all'estero.

Per raggiungere le finalità suddette l'Associazione potrà svolgere, a titolo indicativo e non esaustivo:

a) corsi di teatro, recitazione, dizione, critica del testo, trucco, scenografia, danza, musica, canto, cinema, fotografia;

b) scrittura per la scena, scrittura creativa, comunicazione, corsi di formazione professionale, aggiornamento e specializzazione anche per i docenti e capi di istituto di scuole di ogni ordine e grado;

c) organizzazione di *stage*, *master*, congressi e conferenze, anche per docenti e capi di istituto di scuole di ogni ordine e grado;

d) assumere la gestione di teatri, strutture e servizi legati all'adempimento dello scopo sociale anche per conto di enti pubblici e privati;

e) organizzazione di rassegne teatrali, musicali, cinematografiche, fotografiche, artistiche, letterarie, *meeting*, *master*, mostre, anche per enti pubblici e privati, intraprese sia dai Soci dell'Associazione che da e per i gruppi, compagnie, associazioni e complessi esterni;

f) realizzazione e produzione di spettacoli teatrali, concerti, documentari, film, video, anche per enti pubblici e privati, intrapresi sia dai Soci dell'Associazione che da e per gruppi, compagnie, associazioni e complessi esterni;

g) creare e gestire biblioteche dedicate;

h) iniziative culturali e ricreative, anche per enti pubblici e privati, intrapresi sia dai Soci dell'Associazione che da e per gruppi, compagnie, associazioni e complessi esterni;

i) attività editoriale, letteraria, cinematografica, musicale, con la pubblicazione e la diffusione di bollettini d'informazione, materiale audiovisivo e libri nei settori d'interesse, rivolti anche ai non Soci.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni giuridiche, contrattuali, mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Art.4 - Attività Diverse

1. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli Associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli Associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali qui stabilite, intendano contribuire al loro raggiungimento, impegnandosi direttamente e fattivamente.

2. Possono essere ammessi come Associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale associate.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto, appositamente delegato per iscritto dal Consiglio Direttivo di appartenenza, all'inizio di ogni anno sociale secondo quanto previsto dall'art.8 comma 2.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando quanto previsto nell'art. 9 del presente Statuto.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Gli aspiranti Associati devono presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione, le finalità e gli scopi della stessa.

2. Il Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare in merito alla domanda presentata e procedere alla iscrizione nel Libro Associati del nuovo Associato.

3. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di

15 (quindici) giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda si intende accettata.

4. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come Associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 (quindici) giorni dalla sua assunzione.

5. Entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come Associato, l'interessato può chiedere che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea degli Associati, nel corso della sua prima successiva convocazione.

6. Il soggetto che ha presentato domanda assume la qualità di Socio con effetto dal giorno di iscrizione nel Libro degli Associati o comunque decorso il termine di cui al comma 3. I nominativi, i dati anagrafici, i recapiti degli Associati sono registrati nel Libro degli Associati. Qualora si tratti di persone giuridiche verrà iscritto di volta in volta il legale rappresentante pro tempore della stessa e indicato l'eventuale delegato nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata ("pec") cui inviare le comunicazioni associative.

7. Il Consiglio Direttivo può approvare un Regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione alla Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta, anche prevedendo di delegare a un Consigliere la deliberazione circa l'accoglimento delle richieste di ammissione.

Art.8 - Diritti e doveri degli Associati

1. Gli Associati hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'Associato deve presentare espressa domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Gli Associati autorizzati possono anche procedere, a proprie spese, a fare copia fotostatica, limitatamente alla parte dei libri che interessano, dichiarando per iscritto che laddove siano riportati dati personali di altri Associati si fanno carico della non divulgazione degli stessi e che l'esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantire loro la conoscenza dei fatti dell'Associazione.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli Associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli Associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, comma 2, del presente Statuto. Nel caso delle persone giuridiche, i diritti riconosciuti agli Associati sono esercitati dal legale rappresentante *pro tempore* o da un delegato, previa comunicazione formale da farsi alla Associazione mediante pec o raccomandata entro e non oltre il 10 (dieci) settembre di ciascun anno, pena l'impossibilità o la inefficacia della delega.

3. Gli Associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli Associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

5. L'elettorato attivo e passivo spetta solo agli Associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno 30 (trenta) giorni.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo - Perdita di status di Associato

1. Lo status di Associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'Associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo o per esclusione.

2. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo della metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:

a) per morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale; l'Associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione o per inadempienza degli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello Statuto e degli eventuali Regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'Associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di 30 (trenta) giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre reclamo scritto entro 15 (quindici) giorni davanti all'Assemblea che deciderà nella prima seduta successiva.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli Associati.

Titolo IV Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - e) l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con l'eccezione della carica di membro dell'Organo di Controllo e Revisore dei Conti, alle quali possono accedere anche persone non associate.
4. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura 3 (tre) esercizi sociali e scade con la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del Bilancio Consuntivo del terzo esercizio della carica; viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti.
5. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine. Laddove, in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica.

Art.13 - L'Assemblea degli Associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli Associati, anche per coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti.
2. Ciascun Associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi

rappresentare da un altro Associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per Associato, consegnata dal delegato al momento di ingresso in Assemblea. All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa.

3. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) Aprile per l'approvazione del Bilancio Consuntivo.

Può essere indetta un'assemblea per l'approvazione del Bilancio Preventivo e per dare informazioni sul programma associativo.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati.

Nei casi di cui alle superiori lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati l'Organo di Controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione va comunicata agli Associati alternativamente tramite raccomandata (anche a mano) o posta elettronica (e-mail ordinaria o pec certificata, con prova certa di ricezione) -con facoltà in aggiunta di eseguire la pubblicazione su un quotidiano locale, sul sito internet dell'Associazione, su social network- almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro Associato indicato in sede di riunione assembleare a maggioranza semplice.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

8. L'assemblea può tenersi presso la sede sociale o altrove, purchè nel territorio della Repubblica Italiana.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

a) approvare il Bilancio Consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;

b) approvare il Bilancio Preventivo, se predisposto, ed essere informata del Programma di Attività adottato dal Consiglio Direttivo;

c) determinare il numero dei Consiglieri ai sensi dell'art. 17 comma 1 ed eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

d) eleggere i componenti dell'Organo di Controllo, obbligatoriamente nomi-

nato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore, nonchè promuovere l'azione per la loro revoca;

e) eleggere l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore, nonchè promuovere l'azione per la loro revoca;

f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

g) approvare l'eventuale Regolamento attuativo dello Statuto e gli altri Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli Associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli Associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli Associati presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

Art.16 - L'Assemblea degli Associati: regole di voto

1. Ciascun Associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli Associati che sono iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel libro degli Associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli Associati che non sono iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel libro degli Associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti per le decisioni concernenti le persone (nomine, revoche, responsabilità ed altre simili).

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli Associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da

3 (tre) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Al fine di conservare la terzietà e l'imparzialità delle decisioni del Consiglio, non può altresì essere eletto alla carica di Consigliere e se nominato, decade, il Socio che ricopre incarico di Responsabile delle Commissioni o dei Gruppi di Lavoro e di membro di Staff o che svolge attività di collaborazione, o lavorativa subordinata o autonoma, retribuite sotto qualsiasi forma dall'Associazione, con la sola eccezione di quelle caratterizzate da sporadicità e occasionalità.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) esercizi sociali e scadono con la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del Bilancio Consuntivo del terzo esercizio della nomina; sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto per raccomandata (anche a mano) e/o comunicazione tramite e-mail o pec, con prova certa di ricezione, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano il Presidente e tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, salvo il caso in cui il Consiglio Direttivo deliberi a maggioranza di procedere a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

9. In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni di Consiglieri in misura tale da non raggiungere il minimo di tre in carica, vanno indette elezioni suppletive.

10. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il

Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere il Programma Annuale di Attività;
- c) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
- d) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli Associati;
- e) redigere gli eventuali Regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
- f) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- g) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- j) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai Regolamenti interni;
- m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
- n) nominare i Responsabili delle Commissioni o dei Gruppi di Lavoro e i membri di Staff e eventualmente adottare un Regolamento per il loro funzionamento.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, Consiglio Direttivo, registro degli Associati).

4. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli Associati che dei terzi;
- b) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione;
- c) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 20 (venti) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- e) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo;
- f) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) sopraggiunte cause di incompatibilità o di conflitto d'interessi, di cui all'art.17, comma 2, del presente Statuto;
- c) perdita della qualità di Associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade dalla carica. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo.

Art.22 - L'Organo di Controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'Organo di Controllo, qualora nominato, è monocratico, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli Associati, e deve essere scelto fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 secondo comma del Codice civile, ovvero tra i revisori legali iscritti in apposito registro.

2. L'Organo di Controllo rimane in carica 3 (tre) esercizi sociali e scade con la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del Bilancio Consuntivo del terzo esercizio della carica; può essere rinominato.

3. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause dell'Organo di Controllo, decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. Il membro dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 - Competenze dell'Organo di Controllo

1. È compito dell'Organo di Controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi

pi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul Bilancio Consuntivo.

2. Nei casi previsti dall'art.31, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 - L'Organo di Revisione

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Organo di Revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea.

Il componente dell'Organo di Revisione deve essere iscritto al registro dei Revisori Legali dei Conti.

2. L'Organo di Revisione rimane in carica 3 (tre) esercizi sociali e scade con la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del Bilancio Consuntivo del terzo esercizio della carica; può essere rinominato.

3. L'Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'Organo di Revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'Organo di Revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'Organo di Revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione risponde l'Associazione stessa.

2. Il Presidente, i Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'Organo di Controllo e di Revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli Associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art.26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli Associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul Bilancio Consuntivo

Art.27 - Assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del decreto legislativo n. 117/2017.

Art.28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.29 - Bilancio Consuntivo

1. L'esercizio sociale inizia il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) Dicembre
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del Bilancio Consuntivo, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il Bilancio Consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni Associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII
Scioglimento dell'Associazione
e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII
Disposizioni finali

Art.31 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to: Monica Pavani

" Pietro Castellani Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale formato su supporto cartaceo, resa ai sensi di legge resa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del D.LGS. 7 marzo 2005, numero 82, che si trasmette ad uso Registro Unico Terzo Settore (RUNTS).

Esente Imposta di bollo ai sensi del dell'art.27-bis della Tabella allegata al DPR 642/1972 nonchè art.82 comma 5 del D.LGS 117/2017.

Rovigo, 25 gennaio 2024

Pietro Castellani firmato digitalmente